



COMUNE DI TALMASSONS

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria, Adunanza Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO:

CONFERMA MISURA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F. PER L'ANNO 2018

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **quindici** del mese di **marzo** alle ore **20:00**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale

Risultano:

PARAVAN CHIARA	P	PONTE ELENA	P
PITTON FABRIZIO	P	TURCO BEPPINO	P
TOMAT MARTINA	P	ZANELLO GRAZIANO	P
TOSIN MARCO	P	ZANIN CHIARA	P
ZANIN EMANUELA	A	TINON VITTORIA	P
GRASSI ROBERTO	P	ZANELLO ERMANNO	P
SIONI MARZIO	P	FLUMIGNAN LORELLA	P
CINELLO DANIELE	P	VISSA MIRKO	P

Presenti n. 15, Assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **MANIAGO PAOLO**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **PARAVAN CHIARA** nella sua qualità di VICE SINDACO del Comune di Talmassons ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente. Con tale D.M., all'art. 1, comma 1, si dispone che la pubblicazione delle deliberazioni comunali concernenti l'istituzione o la variazione dell'aliquota all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) deve effettuarsi nel sito Internet denominato www.finanze.it a cura dell'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 2 del medesimo art. 1 prevede, in alternativa, l'invio di copia conforme all'originale di dette deliberazioni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali «Ufficio federalismo fiscale» - viale Europa n. 242 - 00144 Roma, ovvero tramite fax al numero 06/59972780, ovvero per estratto mediante posta elettronica, al seguente indirizzo: entrate_dc_fiscaltalocaleudc@finanze.it.
- con l'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
- detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1, comma 123, della Legge n. 220/2010;
- l'articolo 5 del D.Lgs. n. 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;
- con la risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;
- l'articolo 1, comma 11, del D.L. 138/2011, così come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede:
 - a) che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, o con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

b) che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono abrogate.

– che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 così come convertito dalla legge n. 148/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.

Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

– che, infine, il D.L. n. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti "a quelli stabiliti dalla legge statale" debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 l'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando al reddito complessivo le aliquote per i vigenti scaglioni di reddito come di seguito riportato:

- a) fino a 15.000 euro;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro;
- e) oltre 75.000 euro.

PRESO atto che con proprio atto:

- n. 4 del 20.02.2007 è stato approvato il regolamento per l'applicazione della addizionale comunale e che con lo stesso si è stabilito per l'anno 2007 un'aliquota dello 0,30% dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 42 – 1' comma – lett. f) relativamente alla competenza del Consiglio Comunale e considerato il rinvio all'aliquota indicata nel relativo regolamento comunale;

PRESO atto del proprio atto n. 19 del 18.07.2013 così come rettificato con n. 29 del 26.09.2013 con il quale è stata determinata una pluralità di aliquote differenziate tra loro, articolate secondo gli scaglioni di reddito stabiliti dall'art. 11, comma 2, del DPR 917/1986 per l'IRPEF nazionale e secondo criteri di progressività secondo l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 così come modificato con l'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 come segue:

- a) fino a 15.000 euro, 0,3%;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,5%;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0,7%;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 0,79%;
- e) oltre 75.000 euro, 0,8%,"

DATO ATTO che con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2017 si confermavano le sopra richiamate aliquote di compartecipazione all'addizionale comunale I.R.P.E.F. anche per l'anno 2017;

RITENUTO di confermare, anche per l'anno 2018, le sopra richiamate aliquote di compartecipazione all'addizionale comunale I.R.P.E.F.;

VISTO l'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 14, comma 8, del D.Lgs n. 23 del 2011 il quale stabilisce che per acquisire l'efficacia delle delibere le stesse devono essere **pubblicate** sul www.portaledelfederalismo.it . In particolare, affinché le stesse esse abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima deve avvenire **entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce**. In mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine del 20 dicembre di ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite per l'anno precedente.
- La Legge n. 205 del 27.12.2017, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" che all'articolo 1, comma 37, modifica la Legge n. 208/2015, articolo 1, comma 26, disponendo anche per l'anno 2018 la sospensione dell'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla TARI, alle entrate non tributarie, agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto ed agli enti costituiti a seguito di fusione;
- VISTO in particolare l'articolo 38 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18, e s.m.i. che rinvia alla normativa nazionale il termine per l'approvazione dei documenti di programmazione finanziaria dei Comuni, salva diversa previsione della Legge regionale;
- Il Decreto del Ministero dell'interno del 29.11.2017 che ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018 e successivamente ulteriormente prorogato al 31.03.2018;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e regolarità contabile, nonché la correttezza dell'azione amministrativa, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del TUEL così come modificati dal D.L. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012;

ACQUISITO il parere favorevole dall'organo di revisione economico-finanziaria ex articolo 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la Legge Regionale n. 17/2004;

VISTO lo Statuto comunale;

CON la seguente votazione espressa nelle forme previste dalla legge:

presenti n. 15

voti favorevoli n. 15

DELIBERA

1. di confermare anche per l'anno 2018 le aliquote differenziate tra loro, articolate secondo gli scaglioni di reddito stabiliti dall'articolo 11 del DPR 917/1986 per l'IRPEF nazionale e

secondo criteri di progressività dell'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 così come modificato con l'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 come segue:

- a) fino a 15.000 euro, 0,3%;
 - b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,5%;
 - c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0,7%;
 - d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 0,79%;
 - e) oltre 75.000 euro, 0,8%;
2. di dare mandato al responsabile del servizio affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa, oltre che all'Albo pretorio on-line, nelle modalità stabilite dall'art. 1, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31 maggio 2002, oltre che all'invio, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, **entro il 20 dicembre 2018** ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs n. 23 del 2011 e con le modalità previste dalla nota ministeriale n. prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014;

Successivamente, con separata votazione unanime, espressa ed accertata nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare, con votazione espressa nei modi di legge, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 35 della L.R. 49/1991 così come sostituito dal comma 19 dell'art. 3 della L.R. 17/2004.-

PARERI ESPRESSI IN PROPOSTA E FIRMATI IN FORMA DIGITALE

Regolarità Tecnica: Favorevole

Il Responsabile dell'Area
Turco Pierangela

Regolarità Contabile: Favorevole

Il Responsabile dell'Area
PRAMPERO Tiziana

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to PARAVAN CHIARA

Il Segretario Comunale
F.to MANIAGO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi *20-03-18* viene affissa all'Albo Pretorio online, ove vi rimarrà a tutto il *04-04-18*.

Talmassons, li 20-03-18

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Giulio Ganis

Comunicata ai Capigruppo consiliari art. 1 comma 16 L.R. 21/2003 prot. n. 2231 del 20-03-2018

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Provvedimento esecutivo dal *15-03-18*

- Art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.
 Art. 1 comma 15 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.

L'impiegato Responsabile
F.to Giulio Ganis